

ALLEGATO “A” della Convenzione Programmatica fra i Comuni dell’ATS VEN 22 – OVEST V.SE

ALLEGATO “AO” dell’Atto Costitutivo



STATUTO

DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ASPECO – OVEST VERONESE

***Approvato all’unanimità dal Comitato dei Sindaci
del 15/10/2025 a Sona***

***Modificato dal Comitato dei Sindaci del
12/11/2025 a Sona (art. 19 comma 2)***

SOMMARIO

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	4
ART. 2 – SEDE	4
ART. 3 – FINALITA’	5
ART. 4 – GESTIONE DEI SERVIZI	8
ART. 5 – TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.....	8
ART. 6 – DURATA	10
ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE.....	10
ART. 8 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE	10
ART. 9 – FINANZIAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE DI SPESA	10
ART. 10 – RECESSO	12
ART. 11 – SCIoglimento	12
- TITOLO II - ORGANI DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	12
ART. 12 – GLI ORGANI CONSORTILI.....	12
ART. 13 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.....	13
ART. 14 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.....	13
ART. 15 – COMUNICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI AGLI ENTI SOCI.....	15
ART. 16 – ATTI SOGGETTI ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE	15
ART. 17 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.....	15
ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE	17
ART. 19 – REQUISITI PER LA NOMINA, INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’	17
ART. 20 – CESSAZIONE, REVOCA, DECADENZA, DIMISSIONE	18
ART. 21 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19
ART. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19
ART. 23 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20
ART. 24 – RIMBORSO SPESE.....	21
ART. 25 – REVISORE DEI CONTI	21
ART. 26 – TRATTAMENTO ECONOMICO, CESSAZIONE, REVOCA	22
ART. 27 – DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	22

ART. 28 – ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE	23
ART. 29 – IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	24
- TITOLO III - ALTRI ORGANI	24
ART. 30 – LE CONSULTE DI ZONA.....	24
ART. 31 – IL COMITATO TECNICO	25
- TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	25
ART. 32 – PERSONALE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.....	25
ART. 33 – SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	26
- TITOLO V – CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	26
ART. 34 – PATRIMONIO.....	26
ART. 35 – CONTABILITA’ E BILANCIO.....	26
ART. 36 – DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI.....	27
- TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	27
ART. 37 – CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI.....	27
ART. 38 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. I Comuni di **Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Isola della Scala, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona** costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, l’Azienda Speciale Consortile denominata **“ASPECO OVEST V.SE – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona”** e più brevemente **“ASPECO”** ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l’esercizio di attività e servizi definiti dal successivo art. 4.
2. I comuni richiamati nel comma 1 partecipano singolarmente o nelle forme associative di cui al Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
3. L’AZIENDA è **ente strumentale** dei Comuni aderenti di cui al comma 1, che mantengono propria la **titolarità** della funzione socioassistenziale per la gestione associata del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente **all’Ambito Territoriale VEN 22 OVEST VERONESE** (Ambito distrettuale ai sensi della Legge 328/2000 e della L.R. 9/2024).
4. L’AZIENDA è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. **Per la natura dell’attività esercitata l’azienda speciale consortile è un “ente pubblico non economico”**
5. Il funzionamento dell’AZIENDA è regolamentato dal presente **Statuto** e dal regolamento di cui all’art. 29

ART. 2 – SEDE

1. La **sede legale** dell’Azienda è nel Comune di Sona (VR).
2. L’Azienda può disporre di **sedi operative**, di **servizi** e di **uffici dislocati** in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione, e di distribuzione dell’offerta dei servizi sul territorio dei Comuni soci, garantendo, in particolare, la presenza del servizio sociale professionale territoriale e del servizio educativo territoriale nei singoli Comuni.
3. L’eventuale trasferimento della sede legale non richiede modifica del presente statuto.

ART. 3 – FINALITA'

1. L'Azienda Speciale consortile nasce, in coerenza con gli **articoli 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana**, per realizzare le **finalità definite dalla Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"** e dalla **Legge Regionale n. 9 del 4 aprile 2024, "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"**.

2. **ASPECO** ha come finalità principali il compito di sostenere la centralità, lo sviluppo, il benessere, l'empowerment della persona, riconosciuta come soggetto attivo e libero nella costruzione del suo percorso di vita, della famiglia, considerata il luogo dei legami più stretti e intimi delle persone e interlocutrice privilegiata di ogni progetto o intervento sociale, e della Comunità intesa come luogo di vita e di legami delle persone, depositaria di risorse e luogo facilitante nella costruzione del futuro individuale e collettivo. **ASPECO** riconosce inoltre il diritto ad una vita dignitosa attraverso politiche di prevenzione, prossimità, protezione e promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza sociale, assicura l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, derivanti da inadeguatezza di reddito e condizioni di vulnerabilità e fragilità sociali. La gestione in forma associata dei servizi sociali ha l'obiettivo di mettere al centro delle scelte politiche e tecniche la tutela dei diritti e il riconoscimento delle esigenze, bisogni, fragilità delle persone anziane, con disabilità, minori di età, giovani e adulti in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, al fine di garantire risposte adeguate ed eque per tutti i cittadini, anche attraverso un assetto organizzativo dei servizi sociali ed educativi fortemente legato e presente su ogni singolo territorio.

3. **ASPECO**, in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 2 e le normative nazionale e regionale vigenti, in qualità di **ente strumentale dei Comuni associati nell'Ambito Territoriale Sociale**, promuove il sistema integrato e partecipato degli interventi e dei servizi sociali, favorendo il concorso delle istituzioni pubbliche, delle formazioni sociali, dei singoli cittadini, delle famiglie, con l'apporto e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore, di seguito ETS, e dei soggetti privati, inclusi quelli a carattere profit, riconosciuti come espressione e valore del territorio.

4. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 3 si realizza attraverso la costruzione di **processi partecipati** e **l'integrazione** con gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi e dell'istruzione, culturali, sportivi e per il tempo libero, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini,

della mobilità, dell'energia, dell'ambiente, della giustizia, dei servizi per la famiglia e la prima infanzia; della disabilità e dell'inclusione sociale; della prevenzione del disagio e promozione della salute mentale e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare, anche mediante strumenti innovativi e digitali, per garantire una pianificazione e programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali**, di seguito **LEPS**.

5. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata alla **gestione associata** dei servizi alla persona fra i quali:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei LEPS, dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona
- la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda al fine di raggiungere specifici Livelli Essenziali Territoriali (LET);
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico e sociale dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;
- la gestione di servizi che in generale valorizzi le competenze delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali presenti sul territorio promuovendo la corresponsabilità, la partecipazione attiva e lo sviluppo del capitale sociale;

6. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'Azienda potrà inoltre collaborare con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività.

7. L'Azienda, nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti **obiettivi**:

- **Esercitare la funzione di Ente capofila** attraverso il governo della rete delle unità d'offerta sociali e la conseguente gestione del Budget unico sociale composto, a titolo maggiormente indicativo ma non esaustivo da:
 - finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati,
 - Fondo Nazionale Politiche Sociali,
 - Fondo per la Non Autosufficienza, sanitario e sociale,

- Fondo Sociale Regionale,
 - Fondo Sanitario Regionale,
 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici,
 - Fondo Sociale Europeo,
 - Compartecipazione da parte dei beneficiari delle prestazioni
 - Altri finanziamenti
- **Assumere la gestione dei servizi alla persona**, tenendo conto delle specificità territoriali, prevedendo la **suddivisione in Zone**, e favorendo la **massima prossimità** ai cittadini.
 - Fornire, mediante una governance multilivello, il **necessario coordinamento dei servizi** presenti all'interno dell'Ambito territoriale, implementando e consolidando modalità operative e organizzative con dimensione distrettuale e sovra-comunale.
 - **Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria** tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo **criteri di efficacia, efficienza e qualità**.
 - **Favorire e promuovere la massima armonizzazione, equità e omogeneità** relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa, all'erogazione di sussidi anche con regolamentazioni a livello di ambito e alle **forme di partecipazione dell'utenza nel concorso al risultato**, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti consorziati.
 - **Promuovere l'informazione e la partecipazione attiva** alla realizzazione degli interventi da parte degli **utenti** e delle loro **associazioni**, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
 - Favorire l'uso di **strumenti digitali e innovativi** per la gestione dei servizi, monitoraggio dei risultati e valutazione dell'impatto sociale, garantendo trasparenza e adeguatezza degli interventi.
 - Favorire la **raccolta di finanziamenti e la presentazione di progetti** in forma strutturata e organizzata

8. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi **accordi/convenzioni**, o procedure di **co-**

programmazione/co-progettazione, con altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario ecc. di cui all'art. 3 comma 4

9. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il **Terzo Settore**, le **organizzazioni di volontariato**, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le **organizzazioni sindacali**, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

10. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

11. L'Azienda per il perseguimento delle proprie finalità può acquisire immobili o ricorrere alla locazione degli stessi, anche con lo strumento del leasing.

ART. 4 – GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati in forma diffusa nei confronti di tutti i soggetti per i quali sono competenti i servizi sociali, educativi e sociosanitari dei Comuni aderenti.

2. L'Azienda, tenuto conto delle opportunità tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 3:

- in **forma diretta** per mezzo della propria struttura organizzativa e con personale proprio;
- mediante **convenzione di delega e/o atti d'intesa con l'Azienda ULSS 9 Scaligera**;
- mediante **contratti di appalto o concessioni**;
- mediante forme di **partenariato con Enti del Terzo Settore**;
- attraverso **acquisto di servizi e prestazioni**, anche mediante un sistema di **accreditamento** di enti pubblici e privati non profit,
- tramite **convenzioni** con istituzioni non lucrative;
- ricorrendo ad **ulteriori strumenti** previsti dalla legislazione vigente.

3. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a **rapporti di volontariato** individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 5 – TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Il territorio geografico di competenza della nuova **ASPECO – OVEST VERONESE** corrisponde **all'attuale ATS VEN 22 Ovest Veronese e al Distretto Socio-Sanitario n 4 dell'AULSS 9 Scaligera** e coincide con i **37 comuni** di cui all'Art. 1 del presente Statuto, per un totale di circa 300.000 abitanti.

2. La conformazione geomorfologica del territorio è molto diversificata, formata per la maggior parte da pianura e colline e per la restante parte da montagne e dal lago di Garda. Il territorio presenta una **grande variabilità territoriale tra zone** ad alto insediamento industriale ed altre a vocazione agricola, o spiccatamente turistica; comuni densamente popolati, in notevole espansione urbanistica e fortemente impattati da vie di comunicazione, altri meno abitati, lontani dalle grandi strutture viabilistiche.

3. In riferimento all'art. 4, **ASPECO** assume la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, in ottica di **sussidiarietà**, prevedendo la **suddivisione in Zone** e favorendo la **massima prossimità ai cittadini**.

Le zone individuate e circoscritte sono le seguenti:

- 1) **ZONA LAGO** che comprende i Comuni di BARDOLINO, BRENZONE SUL GARDA, CASTELNUOVO DEL GARDA, GARDA, LAZISE, MALCESINE, PESCHIERA DEL GARDA, TORRI DEL BENACO;
- 2) **ZONA CAPRINESE - VALDADIGE** che comprende i Comuni di AFFI, BRENTINO BELLUNO, CAPRINO VERONESE, CAVAION VERONESE, COSTERMANO SUL GARDA, DOLCE', FERRARA di MONTE BALDO, RIVOLI VERONESE, SAN ZENO di MONTAGNA;
- 3) **ZONA VALPOLICELLA** che comprende i Comuni di FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA, NEGRAR DI VALPOLICELLA, SAN PIETRO IN CARIANO, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, SANT'ANNA D'ALFAEDO;
- 4) **ZONA MORENICA** che comprende i Comuni di BUSSOLENGO, PASTRENGO, PESCONTINA, SOMMACAMPAGNA, SONA;
- 5) **ZONA PIANURA** che comprende i Comuni di ERBE', ISOLA DELLA SCALA, MOZZECANE, NOGAROLE ROCCA, POVEGLIANO VERONESE, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA.

Ciascuna delle suddette zone esprime i propri rappresentanti che costituiscono il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 19.

La nomina dei suddetti rappresentanti rientra fra le competenze dell'Assemblea Consortile di cui all'art. 14 del presente statuto, ed è disciplinata dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa.

La **ZONA LAGO** esprime **n. 2 rappresentanti**;

La **ZONA CAPRINESE VALDADIGE** esprime **n. 2 rappresentanti**;

La **ZONA VALPOLICELLA** esprime **n. 2 rappresentanti**;

La **ZONA MORENICA** esprime **n. 3 rappresentanti**;

La **ZONA PIANURA** esprime **n. 3 rappresentanti**.

ART. 6 – DURATA

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata **fino al 31/12/2075** a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo, e secondo le condizioni stabilite, con apposita convenzione integrativa da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.
4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso una **quota di partecipazione di € 1,00** (€ uno/00) ad abitante sulla base della popolazione residente al 31.12.2024 non rimborsabile in caso di recesso.

ART. 8 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile, di cui all'art. 12, **dal Sindaco/Legale rappresentante o da persona da questi delegata**, preferibilmente in via permanente. La delega può essere conferita anche ad altri enti consorziati e per un numero complessivo di **n. 1 socio rappresentato**.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto, espresso in millesimi, così che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1000, attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri rideterminati all'inizio di ogni anno:
 - a. **670 millesimi** rapportati al numero degli **abitanti di ciascun comune (al 31/12 dell'anno precedente)**;
 - b. **330 millesimi** in misura **uguale per ciascun comune ($330/37 = 8,91$ millesimi per ciascun Comune)**.

ART. 9 – FINANZIAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE DI SPESA

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la **costituzione di un Fondo di Gestione** comprensivo di:

- Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza, Sanitaria e Sociale, Fondo di Solidarietà, Fondo sanitario Regionale per le prestazioni sociosanitarie in base agli Atti d'Intesa con AULSS, Fondo Sociale Europeo, contribuzione degli utenti e ulteriori eventuali fonti di finanziamento);
- Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
- Finanziamenti specifici per la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;

2. I costi dei servizi affidati all'Azienda Speciale Consortile sono **finanziati, in regime di solidarietà** sulla base della zona territoriale omogenea (Lago – Caprinense/Valdadige – Valpolicella – Morenica – Pianura), dai Comuni deleganti appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale VEN 22 Ovest V.se, al netto dell'eventuale compartecipazione economica dello Stato, della Regione, di altri enti sovracomunali e degli utenti per le prestazioni loro erogate secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla programmazione locale approvata dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito e del Distretto socio sanitario dell'AULSS 9.

3. Ogni singolo Comune quindi, in virtù di tale principio, non è chiamato a pagare direttamente i servizi delegati di cui beneficia sul proprio territorio, bensì a corrispondere una quota onnicomprensiva ripartita con riferimento al numero di cittadini residenti (dato al 31/12 dell'anno precedente) così come identificato nel modello **Allegato "B" della Convenzione Programmatica**, e calcolata prevalentemente in base al criterio degli abitanti.

4. L'importo di tale quota è quantificato ogni anno in maniera previsionale e di massima sulla base del bilancio dell'Azienda Speciale Consortile ed avendo attenzione al rispetto dei parametri e agli **standard qualitativi e quantitativi richiesti a livello di ogni singola zona territoriale**. Annualmente, a seguito di approvazione in sede di Comitato dei Sindaci, sarà definito l'importo delle quote in funzione della previsione dei costi e ricavi.

5. Ciascun Comune sottoscrive con l'Azienda Speciale Consortile un **Contratto di servizio** che regolamerterà sia i servizi che rientrano nella quota solidaristica (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e Livelli Essenziali Territoriali come indicati all'Art. 3 comma 5 del presente Statuto), sia eventuali ulteriori servizi che il singolo Comune o la singola Zona vorrà affidare all'Azienda;

6. Il bilancio di previsione o budget economico sarà predisposto con specifico dettaglio dei costi per ogni servizio, per ogni Comune e in forma aggregata per zone. In sede di bilancio di esercizio

o rendiconto della gestione sarà analizzato, rispetto al budget, lo scostamento per ogni servizio

7. L'Azienda ha facoltà di erogare servizi e prestazioni anche a favore di soggetti diversi dai Comuni consorziati, inclusi privati cittadini e soggetti pubblici e privati, purché tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e non compromettano la qualità dei servizi garantiti ai Comuni soci.

ART. 10 – RECESSO

Il recesso degli enti consorziati è consentito nei casi previsti da disposizioni normative, regionali nazionali.

ART. 11 – SCIoglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può sciogliersi in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile, per intervenute modifiche normative.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dalla composizione del fondo consortile di cui all'art. 7, in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul proprio territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante congruaggio finanziario.

- TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ART. 12 – GLI ORGANI CONSORTILI

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:

- **l'Assemblea consortile che coincide con il Comitato dei Sindaci di Ambito**, giusto quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 9 e dell'allegato A della DGR 1077 del 17 settembre 2024;
- **il Presidente dell'Assemblea consortile;**
- **il Consiglio di amministrazione**
- **il Presidente del Consiglio di amministrazione**
- **il Revisore dei Conti**
- **Il Direttore Generale**

2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano per l'attuazione del

Piano di Zona dell'Ambito Territoriale VEN 22 OVEST VERONESE (Comitato dei Sindaci – Ufficio di Piano) e ad essi competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.

ART. 13 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. Ciascun rappresentante è titolare di una quota di partecipazione espressa in millesimi che viene rideterminata all'inizio di ogni anno, assegnata in base ai criteri descritti al precedente art. 8.
3. La delega, da parte del Sindaco, a tempo determinato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
4. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
5. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
6. **L'Assemblea adotta gli atti fondamentali** di cui all'articolo 114, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che vengono successivamente e tempestivamente trasmessi **ai Comuni soci per la deliberazione di presa d'atto da parte dei consigli comunali.**

ART. 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di **indirizzo e controllo politico amministrativo**, rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al **mantenimento dell'equilibrio economico e alla qualità dei servizi erogati.**
2. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:
 - a) Approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
 - b) elegge il Presidente dell'Assemblea e il Vicepresidente fra i propri componenti in scrutinio segreto (con la maggioranza della metà più uno dei Comuni – n. 19 su n. 37) con le modalità stabilite all'art. 17 comma 9 del presente statuto;
 - c) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione come individuati dall'art. 5 dello statuto e con le modalità stabilite dal proprio Regolamento di funzionamento;

- d) elegge il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione in scrutinio segreto (con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni soci – n. 25 su n. 37) con le modalità stabilite all'art. 17 comma 9 del presente statuto;
- e) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- f) nomina il Revisore dei Conti;
- g) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell'organo di revisione dei conti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- h) delibera in merito a modifiche dello Statuto e della Convenzione Programmatica;
- i) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo, nonché gli eventuali altri documenti contabili fondamentali.
- j) modifica le sedi (legale e/o operativa) dell'Azienda Speciale Consortile;
- k) delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
- l) approva i Regolamenti dell'azienda, ad eccezione del regolamento di organizzazione, del quale definisce gli indirizzi generali;
- m) su proposta del Consiglio di amministrazione, elabora e approva il Piano di Zona, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali;
- n) individua le eventuali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria la cui gestione è delegabile all'AULSS 9 Scaligera;
- o) detta i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 42 co. 2 lett. a del TUEL)
- p) definisce gli indirizzi generali per la nomina del Direttore generale;
- q) nomina i rappresentanti e i dipendenti dei servizi sociali che compongono il Comitato Tecnico di cui all'art. 31 del presente statuto;
- r) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui essa partecipa;
- s) delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutazioni.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di amministrazione, a pena di decadenza.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario) di cui all' art. 33.

ART. 15 – COMUNICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI AGLI ENTI SOCI

1. Entro 15 giorni dall'assunzione, **tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione** vanno comunicate, esclusivamente tramite PEC, a tutti gli enti soci e pubblicate sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda Speciale.
2. Verranno inoltre osservate tutte le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dalla legge.

ART. 16 – ATTI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. Le proposte di deliberazione inerenti gli atti fondamentali di cui all'art. 114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 nonché degli altri argomenti sotto indicati, **sono approvate dall'Assemblea consortile** che è l'organo deputato e, successivamente, devono essere sottoposte alla **deliberazione di recepimento dei consigli comunali** degli Enti Locali soci:
 - a. **Il piano-programma comprendente i contratti di servizio** che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale;
 - b. **Il bilancio economico previsionale con proiezione triennale;**
 - c. **Il bilancio d'esercizio;**
 - d. **Il piano degli indicatori di bilancio;**
 - e. **Le proposte di modifica dello Statuto o della Convenzione Programmatica;**
 - f. **Le proposte di scioglimento dell'Azienda;**
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma **devono essere recepite come presa d'atto dai rispettivi Consigli Comunali** di norma entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
3. Gli atti fondamentali, sopra elencati, approvati dall'Assemblea consortile dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni soci. La trasmissione sarà effettuata tempestivamente a mezzo posta elettronica certificata dal Presidente dell'Assemblea consortile direttamente al Sindaco del Comune e al Presidente del Consiglio comunale affinché si provveda con la convocazione del Consiglio comunale per la deliberazione di recepimento.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il

Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.

3. L'Assemblea viene convocata dal proprio Presidente mediante posta elettronica PEC da inviarsi ai componenti almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, su iniziativa del Presidente, su richiesta del Consiglio di amministrazione, o quando ne facciano richiesta i rappresentanti di una zona fra quelle individuate all'art. 5. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in via d'urgenza, su iniziativa del proprio Presidente, su richiesta del Consiglio di amministrazione, o quando ne faccia richiesta una Zona fra quelle individuate nell'art. 5, o almeno cinque dei 37 Comuni associati, mediante trasmissione dell'avviso di convocazione inviato almeno ventiquattro ore prima tramite posta elettronica certificata.
6. L'assemblea è **validamente costituita** in **prima convocazione**, con l'intervento di **almeno n. 25 Comuni** (due terzi dei Comuni) ed in **seconda convocazione**, con l'intervento di **almeno n. 19 Comuni** (metà più uno dei Comuni)
7. Le deliberazioni adottate sono validamente assunte se la proposta ottiene il **voto favorevole della metà più uno dei Comuni votanti e almeno 501 millesimi assegnati** ai sensi degli art. 15 e art. 8.
8. Per le deliberazioni relative a:
 - a) **modifiche dello Statuto e della Convenzione Programmatica;**
 - b) **scioglimento dell'Azienda;**
 - c) **acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;**la deliberazione è validamente assunta se ottiene **il voto favorevole di almeno n. 25 Comuni (due terzi) e almeno 667 millesimi assegnati** ai sensi degli art. 15 e art. 8 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9 del presente articolo.
9. Le deliberazioni sono adottate con voto in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione. **In caso di scrutinio segreto le maggioranze saranno quantificate solo sulla base dei Comuni votanti** senza tener conto delle quote millesimali assegnate a ciascun Comune.

10. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione (Segretario). Possono inoltre partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Comitato Tecnico.
11. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea e approvato, di norma, nella prima seduta utile.
12. I componenti dell'Assemblea non possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni su argomenti che riguardino, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei loro coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o che riguardino Enti, Società, Organizzazioni, anche senza scopo di lucro, a cui siano in qualsiasi modo o forma collegati.
13. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa motivata decisione del Presidente.

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea consortile come stabilito all'art. 14.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti di cui all'art. 5 comma 3), compreso il Presidente, rappresentativi delle n. 5 Zone così come previsto dall'articolo 5 del presente statuto.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Consortile a scrutinio segreto come stabilito all'art. 14.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

ART. 19 – REQUISITI PER LA NOMINA, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti preferibilmente, tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti pubblici o privati e comunque in possesso dei requisiti in ordine alla composizione di Consigli di Amministrazione o altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, nel tempo in vigore.

2. Devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà assicurare le pari opportunità tra generi in conformità con la normativa vigente in materia. A tal fine, e in coerenza con gli obiettivi di pari opportunità della società, i soci si impegnano a garantire che, nell'ambito della lista di candidati che risultino idonei, il genere meno rappresentato ottenga una quota di consiglieri eletti non inferiore a **due quinti dei componenti** complessivi, arrotondato per eccesso. I soci appartenenti a ciascuna Zona Geografica, nella fase di individuazione e nomina dei propri candidati, dovranno coordinarsi e agire con diligenza per assicurare che la somma dei candidati nominati da tutte le Zone soddisfi l'obbligo di pari opportunità stabilito nel presente comma. In caso di mancato rispetto delle pari opportunità tra generi complessivo, l'Assemblea non procederà all'elezione dei candidati, e si procederà ad una nuova votazione, finché non sarà rispettata la quota minima prevista dal presente Statuto.
4. Devono rispettare le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – CESSAZIONE, REVOCA, DECADENZA, DIMISSIONE

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca esercitata dall'assemblea consortile.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina, nonché su espressa revoca dei Comuni consorziati.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surroga, che deve avvenire entro

venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 21 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, ove costituito, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a. nomina il Direttore Generale sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- b. definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard di servizio, ecc.)
- c. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
- d. propone la bozza di piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale consortile;
- e. propone il Budget all'Assemblea Consortile;
- f. propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- g. approva il piano delle assunzioni;
- h. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- i. approva il regolamento di organizzazione, di cui all'art. 29, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Assemblea, e propone i regolamenti all'Assemblea Consortile per l'approvazione;
- j. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- k. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta formulata dal Direttore Generale al Presidente.

2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti favorevoli e contrari, il voto del Presidente assume valore doppio, previo parere vincolante dell'Assemblea Consortile.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

5. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i rappresentanti delle Consulte di Zona di cui all'art. 30 e i componenti dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci di Ambito.

6. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute il Comitato Tecnico di cui all'art. 31 o sua rappresentanza, dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

ART. 23 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:

- a. Convoca, coordina e presiede il Consiglio di amministrazione previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di amministrazione;
- c. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- d. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
- e. vigila sull'operato del Direttore e riferisce al Consiglio sull'andamento dell'Azienda;
- f. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione;
- g. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione degli incarichi a lui affidati;

- h. firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- i. esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

ART. 24 – RIMBORSO SPESE

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione, può essere corrisposto un rimborso per spese documentate (es. missioni), oltreché un gettone di presenza per ciascuna seduta, con le modalità previste dalla normativa che disciplina il rimborso spese per gli amministratori comunali, secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

ART. 25 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti, iscritto nell'elenco dei revisori legali, è nominato dall'Assemblea tra le persone che hanno manifestato interesse a seguito di Avviso pubblico.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli da 234 a 240 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

3. Si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399, primo comma, del Codice civile, intendendosi per "amministratori" i componenti dell'Assemblea Consortile e i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Il **Revisore permane in carica cinque anni** e non è revocabile, salvo inadempienza, colpa grave o sopravvenuta incompatibilità.

5. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

6. Il Revisore dei Conti in conformità al presente Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:

- a. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
- b. esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
- c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
- d. redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.

7. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti, e adempie ai propri compiti con la

diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

8. In caso di dimissioni le stesse assumono effetto dopo 45 giorni dal deposito o, se antecedenti, dalla data della nomina del nuovo revisore.

ART. 26 – TRATTAMENTO ECONOMICO, CESSAZIONE, REVOCA

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea sulla base delle norme vigenti in materia.

2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni. In quest'ultimo caso dovrà essere dato un preavviso di almeno 30 giorni.

3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.

4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

ART. 27 – DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.

2. L'incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, a seguito di selezione pubblica mediante contratto di diritto pubblico, mediante convenzioni o attraverso l'istituto del comando nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali.

3. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Assemblea, e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di amministrazione

4. La selezione del Direttore deve avvenire mediante avviso pubblico aperto ai soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. n. 9/2024 e dalla DGR n. 1132 del 01 ottobre 2024, e in base alle procedure indicate nel Regolamento di Organizzazione di cui al successivo comma 6.

5. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di amministrazione, esclusivamente per le materie di propria

competenza di cui art. 30, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

6. Il Regolamento di Organizzazione disciplina il trattamento economico, funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

7. Il livello del trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile.

ART. 28 – ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.

2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

- a. ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda Speciale Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b. garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di amministrazione e previste dalle norme;
- c. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- d. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- e. sottopone al Consiglio di amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
- f. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
- g. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree, attribuendo i relativi incarichi;
- h. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e

degli uffici e all'esecuzione degli atti;

- i. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
- j. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa EU, e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione. Provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea;
- k. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
- l. gestisce le relazioni sindacali;
- m. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari, o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di amministrazione;

3. interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di amministrazione, e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

ART. 29 – IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi definiti dall'Assemblea, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso, e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

- TITOLO III - ALTRI ORGANI

ART. 30 – LE CONSULTE DI ZONA

1. Le Consulte di Zona sono organismi consultivi, partecipativi e istruttori, composti dagli Amministratori dei Comuni appartenenti alle singole zone, e sono costituite dagli

Amministratori che rappresentano i Comuni appartenenti a ciascun territorio descritto all'Art. 5 del presente Statuto.

2. L'attività della Consulta di Zona è disciplinata con apposito regolamento.

ART. 31 – IL COMITATO TECNICO

3. Il Comitato tecnico è un organismo di raccordo tra l'Azienda Speciale Consortile, le strutture tecniche dei Comuni che la costituiscono, e l'AULSS 9 Scaligera in particolare per le materie di rilevanza sanitaria e sociosanitaria.
4. La composizione e l'attività del Comitato Tecnico è disciplinata con apposito regolamento.

- TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 32 – PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione di cui all'art. 29, adottato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea consortile. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

2. L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti (es. AULSS 9 Scaligera), attraverso apposite convenzioni, o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

3. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente (preferibilmente il CCNL Enti Locali), in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro e delle indicazioni della L.R. 9/2024 agli articoli 8 e 10.

4. Il reclutamento del personale dell'Azienda Speciale Consortile dovrà avvenire **nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblico impiego**, tenendo conto dei seguenti indirizzi fondamentali:

- applicazione delle massime tutele possibili nei confronti dei dipendenti pubblici nel momento dell'eventuale trasferimento nell'Azienda speciale consortile (come previsto agli art. 8 e 10 della L.R. 9/2024);
- impegno a procedere con concorsi pubblici per i servizi socioeducativi da parte dell'Azienda Speciale Consortile, valorizzando, per quanto possibile, le esperienze professionali pregresse, e i titoli posseduti dai soggetti che accedono al reclutamento.

ART. 33 – SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione competono al Direttore Generale, o ad un dipendente dell'Azienda Speciale Consortile con funzioni ad esso delegate.

- TITOLO V – CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 34 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
- dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile, o a questo devoluto.

2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti, di cui ha normale uso.

3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente, e allegarlo al Bilancio di esercizio

ART. 35 – CONTABILITA' E BILANCIO

1. Per quanto attiene la finanza, la contabilità ed il regime fiscale all'Azienda Consortile, si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.

2. All'Azienda si applica la contabilità economico patrimoniale.

3. I documenti contabili fondamentali sono quelli indicati all'art. 114, comma 8 del D. Lgs. - 267/2000, in particolare:

- a) il **Piano Programma** è redatto tenuto conto anche del Piano sociale di Zona approvato, ai sensi dell'art. 18 c. 4 della L.R. n. 3 del 2008. Lo stesso piano comprende altresì i

Contratti di Servizio che regolano i rapporti tra gli enti soci e l'Azienda;

b) il **Budget economico almeno triennale**, e le sue variazioni;

c) il **Bilancio di esercizio**.

2. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge, sono approvati come previsto all'art. 18 del presente Statuto.

ART. 36 – DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI

1. All'Azienda speciale consortile si applicano le norme sugli appalti previste dal codice dei contratti pubblici e dall'ordinamento europeo.
2. L'Azienda adotterà uno specifico Regolamento in materia.
3. In caso di mancata adozione del Regolamento, si applica, fino alla sua adozione, il regolamento del Comune con la quota di partecipazione del capitale maggioritaria.
4. Si applicano inoltre tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste per l'attività contrattuale

- TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 37 – CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa al Tribunale di Verona.
2. Prima di adire le vie giudiziali si potrà esperire un tentativo di bonario componimento, gestito dal Comitato Tecnico di cui all'art. 31, oltre che dal Direttore per l'Azienda e da due rappresentanti dell'Assemblea Consortile.

ART. 38 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. I comuni nell'approvare il presente statuto dichiarano altresì che gli attuali servizi gestiti dai Comuni in forma diretta o esternalizzata, saranno oggetto di specifico contratto di servizio (art. 9 del presente Statuto), che definirà la gradualità del trasferimento della gestione in forma associata qualora si tratti di LEPS.
3. Relativamente ai contributi economici erogati alle persone in stato di bisogno, verrà mantenuta in fase iniziale l'attuale impostazione su base comunale, salvo prevedere una futura regolamentazione a livello di Ambito.